



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Bologna, 19 settembre 2022

Al Sindaco

All'Organo di revisione

**Carpi (MO)**

**Oggetto: Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali - art. 1, comma 166, l. n. 266/2005. Richiesta istruttoria.**

Per l'espletamento dell'attività di controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali, prevista dall'articolo 1, comma 166, l. n. 266/2005 e programmata nell'ambito dell'attività di controllo di questa Sezione con delibera n. 11/2022/INPR, in relazione al bilancio di previsione 2021-2023 ed al rendiconto 2020, si richiede di riferire in merito ai seguenti ambiti.

1) Programmazione del personale.

Nel corso dell'esercizio 2020 l'ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, d.l. n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020 e l'Organo di revisione ha dichiarato di non aver previsto un aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento, ma ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio (domanda preliminare n. 17 - questionario sul rendiconto 2020).

Si chiede di chiarire e motivare la risposta "no" al quesito 17.1.

2) Riconciliazione rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati.

Nel questionario sul rendiconto 2020 l'Organo di revisione dichiara che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati e in nota al questionario precisa che "le asseverazioni sono firmate sia dal collegio dei revisori dell'Ente sia dall'organo di controllo degli organismi partecipati, ma la nota integrativa, che riporta i dati



CORTE DEI CONTI

indicati nelle asseverazioni comprensivi dei numeri di protocollo di arrivo dell'Ente, sono firmate solo dall'organo di controllo dell'Ente e dal dirigente finanziario". Dalla nota allegata al rendiconto emerge, invece, che in merito ad AIMAG spa, l'ente ha provveduto alla verifica con la società delle posizioni contabili, ma non risulta pervenuta l'attestazione firmata dal loro Organo di revisione (sollecitata con richiesta pec dell'8 aprile 2021).

Si chiede di chiarire se AIMAG ha successivamente fornito l'attestazione firmata dal proprio Organo di revisione e, in caso negativo, si chiede di indicare le azioni successive poste in essere dall'ente.

3) Determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In argomento si chiede:

- a) l'ammontare delle risorse ricevute a valere sul Fondo di cui all'art. 106 del dl n. 34/2020 e successive integrazioni, ovvero assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle annualità 2020 e 2021;
- b) copia delle **certificazioni relative all'esercizio 2020** connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 trasmesse al Mef (**Modello CERTIF-COVID-19, Modello COVID-19 e Modello RISTORI COVID-19**);
- c) di indicare la perdita figurativa TARI ricevuta e la relativa quota utilizzata al 31 dicembre 2020;
- d) la data di invio della suddetta certificazione e se, in caso di ritardo, con decreto del Ministro dell'interno sia stata determinata la decurtazione percentuale delle risorse ricevute in base all'articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 da recuperarsi, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, tramite riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale per ciascuno dei tre anni dal 2023 al 2025;
- e) avendo l'ente approvato il rendiconto in anticipo rispetto alla scadenza per l'invio della certificazione citata al punto precedente, se si sia trovato nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato (a/2)); in caso affermativo, fornire la relativa documentazione;
- f) se l'ente abbia ricevuto segnalazioni e/o richieste di modifiche della certificazione - Covid19 (relativa ai fondi 2020) da parte della RGS e se abbia proceduto ad effettuare le rettifiche richieste, nonché, nel caso di differenze tra i valori delle due colonne del prospetto "Dettaglio Ristori Specifici di Entrata e Spesa - Modello Covid19" dedicate ai ristori di spese 2020, non utilizzati e

confluiti in avanzo al 31/12/2020, se abbia effettuato le opportune variazioni entro il 31/01/2022;

- g) come sono state utilizzate le risorse in argomento, negli anni 2020 e 2021; inoltre, se la quota eventualmente non utilizzata nel 2020 e confluita nella parte vincolata del risultato di amministrazione è stata utilizzata nel corso del 2021 per le finalità connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19;
- h) se il comune abbia provveduto, in sede di approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione, secondo le modalità e per le finalità stabilite, per le annualità 2020 e 2021, dall'art. 109, comma 1-ter del dl n.18/2020 e successivamente prorogate all'anno 2022 dall'art. 3, comma 5-sexies del dl n. 228/2022.

4) Crisi energetica - aumento costi utenze.

In relazione alla crisi energetica in corso, al fine di valutare l'adeguatezza della copertura delle maggiori spese derivanti dal continuo aumento dei costi energetici, si chiede di fornire l'elenco dei capitoli di spesa delle utenze di luce e gas con l'indicazione dello stanziamento iniziale previsto a bilancio 2022, dello stanziamento attuale e si chiede di segnalare se l'ente ritiene di dovere effettuare variazioni di bilancio entro l'anno, al fine di garantire il regolare pagamento delle utenze di competenza.

Per tutte le variazioni di bilancio intervenute nell'anno ai capitoli di utenze per luce e gas, si chiede di indicare le relative fonti di finanziamento, motivando, in particolare, in caso di utilizzo delle seguenti fonti:

- Fondo statale di 80 milioni di euro finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati (art. 27 c. 2 del DL n. 17/2022, art. 40 c.3 del DL n. 50/2022 e art.16 del DL n. 115/2022);
- Avanzo vincolato da fondone covid o altra tipologia di avanzo di amministrazione;
- Proventi delle sanzioni amministrative, dei parcheggi o delle concessioni edilizie e sanzioni.

Si resta in attesa di riscontro alla presente nota istruttoria entro il termine di 20 (venti) giorni dalla trasmissione della presente. La risposta dovrà essere **inviata attraverso il sistema ConTe**, selezionando il rendiconto 2020 e utilizzando la funzionalità: istruttoria → processo istruttorio → invio documento.

Per ogni esigenza di chiarimento o comunicazione si fornisce il nominativo del funzionario incaricato di collaborare alla presente attività di controllo:

Dott.ssa Elisa Grazia

e-mail: [elisa.grazia@corcontei.it](mailto:elisa.grazia@corcontei.it)

Tel. 0512867808.



Ringraziando per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.

Il Magistrato Istruttore  
*Tiziano Tessaro*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93

Comune di Carpi Prot.0060132-19/09/2022-c\_b819-PG-0023-00010011-A

Copia di documento acquisito nel protocollo informatico del Comune di Carpi.





**CITTÀ DI CARPI**

# COMUNE DI CARPI

PROVINCIA DI MODENA

Prot. del 04 ottobre 2022

## **CORTE DEI CONTI**

**Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna**

**Piazza VIII agosto, 26**

**40126 Bologna**

**Mail: [sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it)**

**PEC: [emiliaromagna.controllo@cortecontier.it](mailto:emiliaromagna.controllo@cortecontier.it)**

**OGGETTO: Bilancio di previsione 2021-2023 e rendiconto di gestione 2020. Risposta a richiesta istruttoria.**

Con riferimento alla nota istruttoria relativa al bilancio di previsione 2021-2023 ed al rendiconto 2020, formulata da codesta spettabile Corte con nota Prot. 5023 CON TE del 19/09/2022, pervenuta il 19/09/2022 prot. 60132, si forniscono i chiarimenti e le informazioni di seguito indicate.

### **1) Programmazione del personale:**

Si conferma anzitutto che, nel corso dell'esercizio 2020, l'Ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, d.l. n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020 (risposta "SI" al quesito n. 17).

Il Comune di Carpi, infatti, con deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 01/12/2020 (che si allega al file "*Allegato n. 2 - DGC 231 del 01-12-20 piano occupazionale Carpi*"), ha approvato la "PRIMA VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2020-2022 E APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023", nelle cui premesse è stato dato atto anche del valore di riferimento dell'Ente (calcolato in sede di prima applicazione del decreto-legge e del DPCM nel frattempo entrati in vigore) e nel cui dispositivo sono state apportate modifiche e integrazioni alla programmazione del personale (intervenute quindi dopo il 20 aprile 2020, considerata la data di approvazione dell'atto).

Al momento dell'approvazione della suddetta deliberazione, il Comune di Carpi, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo rendiconto approvato (rendiconto 2019 per la spesa di personale, rendiconti 2019, 2018 e 2017 per la media delle entrate correnti, bilancio di previsione 2019 assestato per il FCDE), si collocava nella fascia intermedia tra il valore-soglia medio e il valore-soglia superiore, rispettivamente di tabella 1 e di tabella 3 del DPCM 17/03/2020, ai sensi dell'art. 33, co. 2, terzo periodo: "... comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia ...").

Alla luce di tale condizione, perciò, nella modifica della programmazione non è stato previsto alcun "aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento" (risposta "NO" al quesito 17.1), essendo

quest'ultima fattispecie applicabile solo agli enti "virtuosi" che si collocano al di sotto del valore-soglia di riferimento (art. 33, co. 2, secondo periodo: "... e le relative percentuali massime annuali di incremento ... per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio", e art. 4, co. 2 del DPCM: "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia ... possono incrementare la spesa di personale..."), mentre gli enti, come il Comune di Carpi, che registrano un rapporto compreso tra i due valori-soglia, "non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato" (art. 33, co. 2, terzo periodo), potendo perciò in ipotesi incrementare la spesa ma entro il diverso limite del rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del FCDE risultante dall'ultimo rendiconto, e non del valore-soglia medio di riferimento per la fascia demografica di appartenenza.

Infine, sulla proposta di deliberazione di modifica della programmazione del personale successiva al 20 aprile 2020 è stato preventivamente richiesto e ottenuto il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato con verbale n. 60 del 25/11/2020 (che si allega al file "Allegato n. 2 - ParereFabbisognoPersonale20-22e21-23Carpi"), contenente comunque - a prescindere dalla sussistenza di un aumento di spesa - anche l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio (risposta "SI" al quesito 17.2), poiché l'art. 33, c. 2 del d.l. 34/2019 prevede espressamente che in ogni caso i Comuni possano procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato "fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione".

## 2) Riconciliazione rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati

L'attestazione di AIMAG SpA, di cui l'Ente non disponeva al momento dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020, è stata fornita dalla società stessa in data 17/06/2021 (protocollo n. 37838 del 17/06/2021).

## 3) Determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

a) Si riporta di seguito l'ammontare complessivo delle risorse assegnate a vario titolo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (oggetto di certificazioni trasmesse al MEF) per le annualità 2020 e 2021.

Risorse ricevute	Anno competenza 2020	Anno competenza 2021
<i>Fondo di cui all'art. 106 del DL 34/2020 e successive integrazioni (cd. Fondone)</i>	4.647.899,64	399.162,20
<b><i>Totale risorse "Fondone"</i></b>	<b>4.647.899,64</b>	<b>399.162,20</b>
<i>Ristori delle minori entrate – IMU</i>	87.976,90	290.124,59
<i>Ristori delle minori entrate – COSAP</i>	781.707,79	1.177.854,71
<b><i>Totale ristori specifici delle minori entrate</i></b>	<b>869.684,69</b>	<b>1.467.979,30</b>
<i>Ristori delle maggiori spese - Disinfezione e sanificazione</i>	138.173,30	-
<i>Ristori delle maggiori spese - Lavoro straordinario Polizia Locale</i>	16.680,02	
<i>Ristori delle maggiori spese - Solidarietà alimentare</i>	761.686,32	303.350,08
<i>Ristori delle maggiori spese - Centri estivi</i>	161.090,74	160.461,25
<i>Ristori delle maggiori spese - Agevolazioni TARI utenze NON domestiche</i>	-	700.506,33
<b><i>Totale ristori specifici delle maggiori spese</i></b>	<b>1.077.630,38</b>	<b>1.164.317,66</b>
<b>TOTALE RISORSE RICEVUTE</b>	<b>6.595.214,71</b>	<b>3.031.459,16</b>

- b) Si allegano le certificazioni relative all'esercizio 2020 trasmesse al MEF:
- **Modello CERTIF-COVID-19** (file "Allegato n.3\_b - Certificazione COVID 2020 - Modello CERTIF-COVID-19");
  - **Modello COVID-19** (file "Allegato n.3\_b - Certificazione COVID 2020 - Modello Covid-19");
  - **Modello RISTORI COVID-19** (file "Allegato n.3\_b - Certificazione COVID 2020 - Modello Ristori Covid-19").
- c) Il Dirigente del Servizio Finanziario ha riportato in una relazione indirizzata al Collegio dei revisori dei conti e al Sindaco le valutazioni che sottendono e concorrono alla compilazione della certificazione Covid-19 per l'anno 2020. In riferimento alla perdita figurativa TARI ricevuta si rimanda alla succitata relazione alle pagine 8-9 in cui si illustra in dettaglio la relativa quota utilizzata al 31 dicembre 2020 (si allega documento al file "Allegato n. 3\_c - Relazione certificazione COVID").
- d) La certificazione Covid-19 relativa all'esercizio 2020 inviata dall'ente è stata protocollata dal MEF in data 26 maggio 2021 (n. 143284) e pertanto nei termini previsti dall'art. 39, c. 2, del D.L. 104/2020 (si allega ricevuta stampata dal sito del MEF, *Allegato n.3\_d - Ricevuta da MEF trasmissione certificazione*). Avendo rispettato quindi la data di invio fissata entro il 31 maggio 2021, l'ente non è stato soggetto a decurtazioni percentuali delle risorse ricevute in base all'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020 recuperate, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, tramite riduzione del fondo di solidarietà comunale per ciascuno dei tre anni dal 2023 al 2025.
- e) L'ente ha approvato il rendiconto di gestione 2020 in data 29 aprile 2021, prima dell'invio della certificazione COVID-19 per l'anno 2020, avvenuto in data 26 maggio 2021. L'allineamento delle risultanze della certificazione al risultato di amministrazione 2020 è avvenuto in sede di verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio 2021-2023, ovvero con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29 giugno 2021; in tale atto, ma anche nell'allegato referto del Responsabile del Servizio Finanziario, che illustra il permanere degli equilibri di bilancio 2021-2023, si descrivono in dettaglio le rettifiche ai vincoli dell'avanzo di amministrazione 2020 (e pertanto agli allegati a) e a/2)). Si allega la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/2021 e l'allegato referto del Responsabile del Servizio Finanziario (si veda in particolare punto n. 3 del dispositivo della deliberazione e pagina 22 del referto, *Allegato n.3\_e - Delibera CC\_Rettifiche allegati rendiconto 2020*).
- f) L'ente non si è ritrovato nella necessità di effettuare rettifiche alla certificazione Covid-19, trasmessa in data 26 maggio, relativa ai fondi assegnati nell'anno 2020 in quanto non ha ricevuto né segnalazioni e/o richieste di modifiche della certificazione stessa da parte della RGS né ha registrato differenze tra i valori delle due colonne del prospetto "Dettaglio ristori Specifici di Entrata e Spesa - Modello Covid19" dedicate ai ristori di spese 2020, non utilizzati e confluiti in avanzo al 31 dicembre 2020.
- g) Si riporta di seguito una tabella di riepilogo degli utilizzi suddivisi in entrate e spese delle risorse assegnate per il COVID-19. Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse ricevute per l'emergenza COVID-19 per l'anno 2020 si rimanda inoltre alla succitata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla certificazione Covid-19 2020 ("Allegato n. 3\_c - Relazione certificazione COVID") che illustra in dettaglio tutte le maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese certificate.

		UTILIZZO 2020	UTILIZZO 2021
<b>SEZIONE 1 - ENTRATE</b>	I valori positivi nelle entrate rappresentano minori utilizzi delle risorse assegnate		
	Entrate tributarie - IMU e IRPEF (come da dati precompilati da RGS)	- 158.178	- 245.288
	Entrate tributarie - TARI (come da dati precompilati da RGS)	- 1.054.942	-
	Entrate tributarie - Imposta di pubblicità/diritti sulle affissioni (per il 2021 passaggio a extratributarie con Canone Unico Patrimoniale)	- 246.327	- 1.049.417
	Entrate tributarie -Altre entrate	1.337	2.884
	Entrate extratributarie - Vendita ed erogazione di servizi	- 528.671	- 359.553
	Entrate extratributarie - Proventi derivante dalla gestione dei beni (per il 2021 passaggio di Imposta di pubblicità/diritti sulle affissioni (tributarie) a Canone Unico Patrimoniale)	- 656.170	272.498
	Entrate da famiglie e imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	22.323	4.117
	Entrate da distribuzione di dividendi	62.534	305.478
	Altre entrate correnti	9.074	- 10.049
	Permessi da costruire	-	-
	<b>SEZIONE 2 - SPESE</b>	I valori negativi nelle spese rappresentano minori utilizzi delle risorse assegnate	
Retribuzioni lorde e contributi sociali a carico dell'ente		-	15.394
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		- 790	- 1.986
Acquisti di beni		7.566	- 33.714
Acquisti di servizi (utenze e canoni)		- 5.309	15.957
Acquisti di servizi (manutenzioni)		- 27.564	- 36.637
Acquisti di servizi (contratti di servizio pubblico)		- 44.796	- 19.655
Acquisti di servizi (altro) <i>Nel 2021 si sono intensificate le spese per sanificazioni locali; inoltre è stato prorogato l'affitto di un immobile utilizzato nell'anno per centro tamponi COVID.</i>		- 210.390	216.530
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		-	- 819
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali <i>Si tratta di trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine per le funzioni trasferite in gestione associata (Polizia Locale, Sociale e Istruzione)</i>		574.282	1.544.894
Trasferimenti correnti a Famiglie <i>Nel 2020 il fondo di solidarietà alimentare è stato gestito ed assegnato alle famiglie direttamente dall'ente mentre nel 2021 tale intervento è stato gestito dall'Unione delle Terre d'Argine</i>	815.896	19.400	

	UTILIZZO 2020	UTILIZZO 2021
Trasferimenti correnti a imprese <i>Nel 2021 a tale titolo sono stati utilizzati: trasferimenti per riduzioni non domestiche TARI (oltre 780 mila euro); trasferimento a sostegno del trasporto pubblico locale (80 mila euro) e contributi a sostegno delle imprese del territorio (circa 300 mila euro).</i>	- 18.872	1.342.824
Trasferimenti correnti a ISP <i>Nel 2021, oltre a minori contributi assegnati rispetto al 2019 (Euro 45.609), sono stati assegnati contributi per € 80.000 ad associazioni e società sportive; € 40.000,00 ad associazioni di promozione sociale operanti in ambito culturale e € 75.000,00 per progetti sociali.</i>	- 54.990	149.391
Altri rimborsi di parte corrente	38.914	-
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	-	11.790

- h) L'ente non ha provveduto, né per l'annualità 2020 né per il 2021, a svincolare delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al fine di finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter del DL 18/2020 e successivamente prorogate all'anno 2022 dall'art. 3, comma 5-sexies del DL 228/2020.

#### 4) Crisi energetica – aumento costi utenze.

Si specifica che alla data di redazione di questo documento, sono state registrate variazioni in aumento delle spese per energia elettrica per complessivi Euro 666.000,00 e per il riscaldamento per complessivi Euro 292.000,00.

Si riporta di seguito per ciascun capitolo di spesa per energia elettrica e gas lo stanziamento iniziale previsto a bilancio 2022, le variazioni già intervenute con le relative fonti di finanziamento e infine lo stanziamento attuale:

Capitoli di spesa	Previsione iniziale 2022	Variazioni già intervenute	Fonti di finanziamento	Assestato al 03/10/2022
6600013 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI	210.000,00	165.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	375.000,00
3900002 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE	4.600,00	2.500,00	Avanzo vincolato da fondone covid	7.100,00
21200001 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica COLONIA BORGIO VALSUGANA	5.800,00	-	Avanzo vincolato da fondone covid	5.800,00
6600020 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SEDE VIA MANICARDI-3 FEBBRAIO	140.000,00	41.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	181.000,00
16700001 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO	135.000,00	60.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	195.000,00
16700015 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO	1.400,00	800,00	Avanzo vincolato da fondone covid	2.200,00
16700051 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia Elettrica BIBLIOTECA	35.000,00	18.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	53.000,00
16700069 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE	15.000,00	9.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	24.000,00
17600002 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica TEATRO	54.000,00	32.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	86.000,00

Capitoli di spesa	Previsione iniziale 2022	Variazioni già intervenute	Fonti di finanziamento	Assestato al 03/10/2022
17600026 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI SAN ROCCO	19.000,00	11.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	30.000,00
19400002 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica PALESTRE	9.500,00	5.700,00	Avanzo vincolato da fondone covid	15.200,00
6600045 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica CENTRO GIOVANI MA C'E'	6.700,00	4.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	10.700,00
30200014 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica VERDE PUBBLICO	4.000,00	2.400,00	Avanzo vincolato da fondone covid	6.400,00
23900001 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.150.000,00	280.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	1.430.000,00
33800001 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI	6.000,00	5.200,00	Avanzo vincolato da fondone covid	11.200,00
33800094 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	4.000,00	2.400,00	Avanzo vincolato da fondone covid	6.400,00
33800099 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica BAGNI PUBBLICI	1.700,00	1.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	2.700,00
36500003 PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica MERCATO COPERTO	2.000,00	1.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	3.000,00
19400011 Utenze - Campi Calcio - quota energia elettrica	0,00	25.000,00	Avanzo vincolato da fondone covid	25.000,00
<b>Totale voci di spesa per energia elettrica</b>	<b>1.803.700,00</b>	<b>666.000,00</b>		<b>2.469.700,00</b>
		25.000,00	Risorse dell'ente	
6600015 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI	15.000,00	30.000,00	Fondo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati - 1° tranche	70.000,00
3900001 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE	3.100,00	-	0	3.100,00
6600049 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SEDE CORSO ALBERTO PIO	69.700,00	24.000,00	Fondo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati - 1° tranche	93.700,00
6600072 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI	215.800,00	36.000,00	Fondo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati - 1° tranche	251.800,00
6600075 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SEDE VIA TRENTO E TRIESTE	12.500,00	3.500,00	Fondo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati - 1° tranche	16.000,00
16700003 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO	138.500,00	41.000,00	Fondo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati - 1° tranche	179.500,00
16700046 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento BIBLIOTECA	47.500,00	17.000,00	Fondo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati - 1° tranche	64.500,00
16700071 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE	39.000,00	3.994,00	Fondo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati - 1° tranche	50.000,00
		7.006,00	Avanzo libero 2021	
17600027 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI SAN ROCCO	43.100,00	18.000,00	Avanzo libero 2021	61.100,00
17600037 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento TEATRO	55.000,00	31.000,00	Avanzo libero 2021	86.000,00
19400009 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento PALESTRE	32.900,00	14.000,00	Avanzo libero 2021	46.900,00

Capitoli di spesa	Previsione iniziale 2022	Variazioni già intervenute	Fonti di finanziamento	Assestato al 03/10/2022
6600073 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento CENTRO GIOVANI MAC'E'	15.400,00	4.000,00	Avanzo libero 2021	19.400,00
19400011 Utenze - Campi Calcio - quota gas	0,00	41.000,00	Riduzioni di spese e/o maggiori entrate di competenza 2022	41.000,00
16700080 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO	8.000,00	500,00	Capitolo di spesa finanziato da terzi	8.500,00
21200002 PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento COLONIA BORGO VALSUGANA	10.000,00	-4.000,00	Riduzioni di spese e/o maggiori entrate di competenza 2022	6.000,00
<b>Totale voci di spesa per gas</b>	<b>705.500,00</b>	<b>292.000,00</b>		<b>997.500,00</b>

<b>TOTALE COSTI ENERGETICI (ENERGIA ELETTRICA + GAS)</b>	<b>2.509.200,00</b>	<b>958.000,00</b>		<b>3.467.200,00</b>
--	---------------------	-------------------	--	---------------------

Le integrazioni ai capitoli di spesa già intervenute sono state inserite principalmente nella variazione relativa alla verifica degli equilibri di bilancio 2022-2024, approvata dal Consiglio Comunale in data 28 giugno 2022. Le motivazioni che hanno portato l'ente a scegliere le succitate fonti di finanziamento per i diversi capitoli di spesa, alla data di approvazione della variazione indicata, sono state in particolare le seguenti:

- previsione di contribuzione statale a finanziamento dei maggiori costi energetici pari a Euro 155.494,00 (assegnazione con decreto ministeriale del 01 giugno 2022). Tale contributo è stato utilizzato per finanziare parte dell'incremento della spesa per il riscaldamento.
- possibilità di utilizzare l'avanzo da Fondone Covid ancora disponibile nel 2022 per finanziare solo le maggiori spese per energia elettrica. Avendo avanzo vincolato 2021 derivanti da risorse COVID-19 pari ad Euro 1.698.223,34 l'intera integrazione dei costi di energia elettrica è stata finanziata con applicazione di tale avanzo, in mancanza di altre risorse disponibili.
- la residuale quota di aumento dei costi di riscaldamento è stata finanziata per Euro 74.006,00 con applicazione di avanzo libero, in mancanza di altre risorse disponibili, e per Euro 37.000,00 con disponibilità generate dalla competenza 2022 (minori spese e/o maggiori entrate dell'anno).
- nessuna variazione è stata finanziata da proventi delle sanzioni amministrative, dei parcheggi o delle concessioni edilizie e sanzioni.

L'andamento delle spese energetiche per l'esercizio 2022 è costantemente monitorato.

Entro il termine previsto per le variazioni al bilancio 2022-2024 (30 novembre) si provvederà a:

- incrementare gli stanziamenti attuali di bilancio per spese per energia elettrica e gas, se necessario;
- iscrivere a bilancio le ulteriori quote di contribuzione statale destinate a finanziare i rincari energetici (secondo, terza e quarta assegnazione);
- rimodulare ove necessario le fonti di finanziamento delle variazioni già intervenute sulle spese di energia elettrica e gas (disapplicazione di avanzo libero e/o vincolato da fondone Covid attraverso aumento delle entrate da contributo ministeriale).

Si trasmetta la presente nota sottoscritta digitalmente dal Dirigente del Servizio Finanziario unitamente agli allegati di cui all'elenco seguente:

- Allegato n. 2 - DGC 231 del 01-12-20 piano occupazionale Carpi
- Allegato n. 2 - ParereFabbisognoPersonale20-22e21-23Carpi
- Allegato n.3\_b - Certificazione COVID 2020 - Modello CERTIF-COVID-19
- Allegato n.3\_b - Certificazione COVID 2020 - Modello Covid-19
- Allegato n.3\_b - Certificazione COVID 2020 - Modello Ristori Covid-19
- Allegato n. 3\_c - Relazione certificazione COVID
- Allegato n.3\_d - Ricevuta da MEF trasmissione certificazione
- Allegato n.3\_e - Delibera CC\_Rettifiche allegati rendiconto 2020

**Deliberazione n. 136/2022/PRSE**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati\*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere (relatore)
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

\* riuniti mediante collegamento telematico

**Adunanza del 20 ottobre 2022**

**Comune di Carpi (MO)**

**Rendiconto 2020 e Preventivo 2021-23**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera

e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/2021/INPR;

CONSIDERATO che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 8713 del 9 settembre 2021;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le "Linee di indirizzo" cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, non procedendo all'adozione del relativo questionario;

CONSIDERATO che con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6445 del 24 giugno 2021 si è chiesto agli enti locali dell'Emilia-Romagna la trasmissione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e del relativo parere dell'Organo di revisione;

VISTA la deliberazione n. 11/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 243/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020 e sul bilancio preventivo 2021-23 redatte dall'Organo di Revisione del Comune Carpi (MO);

VISTA la nota prot. n. 5023 in data 19 settembre 2022, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire con nota ricevuta il 6 ottobre 2022, integrata con le firme del Sindaco, dell'Organo di revisione e del Responsabile finanziario in data 11 ottobre 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 73 del 19 ottobre 2022 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 20 ottobre 2022;

UDITO il relatore, Consigliere Tiziano Tessaro;

## **FATTO**

**1.** La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2022, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2021/-

3 ed al rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Carpi, ed in particolare:

- la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2020, inviata a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1 co. 166, l. 266/2005 cit., redatta in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, mediante la compilazione del questionario ivi allegato;
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sulla proposta di bilancio di previsione 2021-23 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Carpi.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2020.

#### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

	Rendiconto 2020
Equilibrio di parte corrente	€ 6.383.343,69
Equilibrio di parte capitale	€ 3.262.195,75
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
<b>Equilibrio finale</b>	<b>€ 9.645.539,44</b>

La costruzione degli equilibri nel 2020 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011 e il Comune di Carpi ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018.

#### **RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	€ 38.504.128,47
Residui attivi	€ 17.515.092,94
Residui passivi	€ 16.884.719,2
FPV per spese correnti	€ 707.665,12
FPV per spese in conto capitale	€ 19.258.092,24
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>€ 19.168.744,85</b>
Totale accantonamenti	€ 5.180.783,02
di cui: FCDE	€ 4.520.150,00
Totale parte vincolata	€ 9.816.382,75
Totale parte destinata agli investimenti	€ 1.876.009,08
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>€ 2.295.570,00</b>

I dati sopra riportati si riferiscono al rendiconto approvato in data 29 aprile 2021, prima dell'invio della certificazione COVID-19 per l'anno 2020, avvenuto in data 26 maggio 2021. L'allineamento delle risultanze della certificazione al risultato di amministrazione 2020 è avvenuto da parte del Comune in sede di verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio 2021-2023, ovvero con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29 giugno 2021 che ha comportato la riduzione dell'avanzo d'amministrazione disponibile di € 194.186,34

Il FCDE ammonta ad € 4.520.150,00 e nel questionario sul rendiconto 2020 l'ente dichiara che l'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità e il Comune si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, del d.l. n. 18/2020, che consente di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato d'amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Nella parte accantonata del risultato d'amministrazione risulta un fondo rischi contenzioso pari a € 250.000,00 e nel questionario sul rendiconto 2020 l'Organo di revisione dichiara che le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso

pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

L'ente ha previsto accantonamenti per il fondo perdite aziende e società partecipate pari a € 40.000,00 e nella relazione dell'Organo di previsione è precisato che in relazione ai bilanci d'esercizio 2019 delle società partecipate nessuna ha conseguito un risultato di esercizio negativo ed inoltre nel corso dell'esercizio 2020 il Comune di Carpi non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati; ciò nonostante l'Ente ha, in via prudenziale, mantenuto € 40.000,00, pari all'intero importo già accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, quale fondo per perdite risultati dal bilancio delle società partecipate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016.

L'ente ha inoltre accantonato € 6.074, 00 per l'indennità di fine mandato del Sindaco ed € 264.559,02 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente, inoltre, il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per le passività potenziali probabili per € 100.000,00, invariato rispetto all'anno precedente.

Nell'esercizio 2020 l'ente ha utilizzato € 8.257.329,94 del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

## **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 5.169.226,28	€ 1.927.273,57	37,28%
Tit.1 competenza	€ 38.426.009,91	€ 35.423.791,38	92,19%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 1.766.607,46	€ 1.497.161,05	84,75%
Tit.3 competenza	€ 7.103.821,18	€ 5.545.043,51	78,06%

L'ente mostra una buona capacità di riscossione relativamente al titolo 1 in competenza e al titolo 3, sia in competenza che a residuo.

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dal questionario sul rendiconto 2020, risultano accertamenti per "recupero evasione" per IMU/TASI, TARSU/TIA/TARES/TARI, COSAP/TOSAP e altri tributi pari a € 6.826.062,64 e incassi per € 2.139.952,89 con accantonamento a FCDE in competenza per € 1.180.000,00 e a rendiconto per € 4.380.000,00.

### **SITUAZIONE DI CASSA**

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	€ 38.504.128,47
Anticipazione di tesoreria	---
Cassa vincolata	€ 503.118,01
Tempestività dei pagamenti	- 4,44 giorni

La cassa vincolata risulta valorizzata e movimentata nel corso dell'esercizio; l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e l'Organo di revisione, nel questionario, dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'ente e quelle del tesoriere e non dichiara problematiche relative alla tempestività dei pagamenti.

### **INDEBITAMENTO**

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	€ 11.812.481	€ 10.544.106

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha fatto ricorso a nuovo indebitamento per € 850.000,00 e non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

L'ente non ha rilasciato garanzie a favore di organismi partecipati, ma presenta garanzie rilasciate a favore di soggetti differenti dagli organismi partecipati dall'ente e risulta una garanzia a favore del Gruppo sportivo Rinascita scrl, con importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31 dicembre

2020 pari a € 157.968,00 e l'Organo di revisione ha verificato che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, non risultano casi di prestiti in sofferenza.

L'ente, inoltre, non ha in corso al 31 dicembre 2020 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato e non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

**2.1.** Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2020 risulta inoltre quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nel rendiconto 2020;
- il rendiconto 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 29 aprile 2021;
- la trasmissione a BDAP dello schema di bilancio 2020 approvato dal Consiglio comunale risulta avvenuta nei termini e l'Organo di revisione ha precisato che l'ente ha provveduto alla trasmissione dei dati a BDAP del rendiconto 2020 attraverso la modalità "in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio";
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- a rendiconto 2020 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- il Comune di Carpi ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente per € 56.916,78, derivanti da lavori di somma urgenza eseguiti ai sensi dell'art.191, comma 3, del TUEL, e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5 e tale debito è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 194, lettera e) del TUEL. Nella relazione dell'Organo di revisione è inoltre precisato che dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati segnalati debiti fuori bilancio per sentenza esecutiva in attesa di riconoscimento per € 3.818,77 (successivamente riconosciuti con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 22 aprile 2021);

- dalla relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 si evince che la spesa per il personale ha rispettato i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- nel corso dell'esercizio 2020 l'ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, d.l. n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020 e l'Organo di revisione ha dichiarato di non aver previsto un aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento, ma ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- nel questionario sul rendiconto 2020 l'ente dichiara che il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate;
- nel questionario l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardo la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento; l'Organo di revisione dichiara che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati e in nota al questionario precisa che "le asseverazioni sono firmate sia dal collegio dei revisori dell'Ente sia dall'organo di controllo degli organismi partecipati, ma la nota integrativa, che riporta i dati indicati nelle asseverazioni comprensivi dei numeri di protocollo di arrivo dell'Ente, sono firmate solo dall'organo di controllo dell'Ente e dal dirigente finanziario". Dalla nota allegata al rendiconto emerge, invece, che in merito ad AIMAG spa, l'ente ha provveduto alla verifica con la società delle posizioni contabili, ma non risulta pervenuta l'attestazione firmata dal loro Organo di revisione (sollecitata con richiesta pec dell'8 aprile 2021).

**3.** Il bilancio di previsione per il triennio 2021-23 del Comune di Carpi è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 112 del 30 dicembre 2020 e l'Organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., dichiara di aver:

- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

**4.** Si rammenta infine che il Comune di Carpi (MO) era stato destinatario di pronuncia inerente al bilancio di previsione e rendiconto 2016 (deliberazione n. 150/2018/PRSE), con cui la Sezione aveva rilevato irregolarità per l'incompleta esposizione degli indirizzi generali nella sezione strategica del documento unico di programmazione e in merito all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

**5.** In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 5023 del 19 settembre 2022, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- programmazione del personale;
- riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati;
- determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- aumento dei costi delle utenze in relazione alla crisi energetica in corso.

**5.1.** In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. C.d.c. n. 6232 del 6 ottobre 2022, integrata con le firme del Sindaco, dell'Organo di revisione e del Responsabile finanziario in data 11 ottobre 2022, ha fornito i seguenti chiarimenti.

**5.1.1.** In relazione alla programmazione del personale, l'ente ha confermato di aver modificato, nel corso dell'esercizio 2020, la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, d.l. n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020 e l'Organo di revisione ha dichiarato di non aver previsto un aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento. Il Comune ha chiarito che al momento dell'approvazione della suddetta

deliberazione si collocava nella fascia intermedia tra il valore-soglia medio e il valore-soglia superiore e alla luce di tale condizione, perciò, nella modifica della programmazione non è stato previsto alcun "aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento", essendo quest'ultima fattispecie applicabile solo agli enti "virtuosi" che si collocavano al di sotto del valore soglia di riferimento, mentre gli enti, come il Comune di Carpi, che registravano un rapporto compreso tra i due valori-soglia, non potevano incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (art. 33, co. 2, terzo periodo), potendo perciò in ipotesi incrementare la spesa, ma entro il diverso limite del rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del FCDE risultante dall'ultimo rendiconto, e non del valore-soglia medio di riferimento per la fascia demografica di appartenenza. L'ente ha inoltre precisato che sulla proposta di deliberazione di modifica della programmazione del personale successiva al 20 aprile 2020 è stato preventivamente richiesto e ottenuto il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato con verbale n. 60 del 25 novembre 2020 contenente anche l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

**5.1.2.** In relazione alla riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, l'ente ha comunicato che l'attestazione di AIMAG SpA, di cui l'Ente non disponeva al momento dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020, è stata fornita dalla società stessa in data 17 giugno 2021.

**5.1.3.** In relazione alla determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'ente, in risposta all'apposita nota istruttoria di approfondimento da parte della Sezione, ha:

a) comunicato l'ammontare delle risorse ricevute a valere sul Fondo di cui all'art. 106 del dl n. 34/2020 e successive integrazioni, ovvero assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle annualità 2020 e 2021;

b) trasmesso copia delle certificazioni relative all'esercizio 2020 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 inviate al Mef (Modello CERTIF-COVID-19, Modello COVID-19 e Modello RISTORI COVID-19);

c) ha indicato la quota della perdita figurativa TARI e ha illustrato l'intero utilizzo di tale quota;

d) comunicato che la certificazione COVID è stata inviata in data 26 maggio 2021;

e) comunicato di aver approvato il rendiconto di gestione 2020 in data 29 aprile 2021, prima dell'invio della certificazione COVID-19 per l'anno 2020, avvenuto in data 26 maggio 2021 e ha precisato che l'allineamento delle risultanze della certificazione al risultato di amministrazione 2020 è avvenuto in sede di verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio 2021-2023, ovvero con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29 giugno 2021 e in tale atto sono descritte le rettifiche ai vincoli dell'avanzo di amministrazione 2020;

f) confermato di non essersi ritrovato nella necessità di effettuare rettifiche alla certificazione Covid-19 relativa ai fondi assegnati nell'anno 2020, in quanto non ha ricevuto né segnalazioni e/o richieste di modifiche della certificazione stessa da parte della RGS né ha registrato differenze tra i valori delle due colonne del prospetto "Dettaglio ristori Specifici di Entrata e Spesa - Modello Covid19" dedicate ai ristori di spese 2020, non utilizzati e confluiti in avanzo al 31 dicembre 2020;

g) rappresentato in una tabella di riepilogo gli utilizzi suddivisi in entrate e spese delle risorse assegnate per il COVID-19. Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse ricevute per l'emergenza COVID-19 per l'anno 2020 ha trasmesso anche una relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla certificazione Covid-19 2020 che illustra in dettaglio tutte le maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese certificate;

h) comunicato di non aver provveduto, né per l'annualità 2020 né per il 2021, a svincolare delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al fine di finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter del DL 18/2020 e successivamente prorogate all'anno 2022 dall'art. 3, comma 5-sexies del DL 228/2020.

**5.1.4.** In relazione alla crisi energetica e all'aumento dei costi delle utenze, l'ente ha comunicato di aver registrato, alla data della risposta istruttoria, variazioni in aumento delle spese per energia elettrica per complessivi € 666.000,00 e per il riscaldamento per complessivi € 292.000,00 e ha fornito una tabella con l'indicazione, per ciascun capitolo di spesa per energia elettrica e gas, con lo stanziamento iniziale previsto a bilancio 2022, le variazioni già intervenute con le relative fonti di finanziamento ; lo stanziamento attuale evidenzia uno stanziamento iniziale totale per costi energetici (energia elettrica e gas) pari a €

2.509.200,00 e variazioni già intervenute per € 958.000,00 coperte dalle seguenti fonti di finanziamento: avanzo vincolato da Fondone Covid, fondo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati – 1° tranche, avanzo libero 2021, riduzioni di spese e/o maggiori entrate di competenza 2022 nonché un capitolo di spesa finanziato da terzi.

Il Comune ha precisato che le integrazioni ai capitoli di spesa già intervenute sono state inserite principalmente nella variazione relativa alla verifica degli equilibri di bilancio 2022-2024, approvata dal Consiglio Comunale in data 28 giugno 2022. Le motivazioni che hanno portato l'ente a scegliere le succitate fonti di finanziamento per i diversi capitoli di spesa, alla data di approvazione della variazione indicata, sono state in particolare le seguenti:

- previsione di contribuzione statale a finanziamento dei maggiori costi energetici pari a € 155.494,00 (assegnazione con decreto ministeriale del 1° giugno 2022) e tale contributo è stato utilizzato per finanziare parte dell'incremento della spesa per il riscaldamento;

- possibilità di utilizzare l'avanzo da Fondone Covid ancora disponibile nel 2022 per finanziare solo le maggiori spese per energia elettrica; avendo l'ente avanzo vincolato 2021 derivanti da risorse COVID19 pari a € 1.698.223,34 l'intera integrazione dei costi di energia elettrica è stata finanziata con applicazione di tale avanzo, in mancanza di altre risorse disponibili;

- la residuale quota di aumento dei costi di riscaldamento è stata finanziata per € 74.006,00 con applicazione di avanzo libero, in mancanza di altre risorse disponibili, e per € 37.000,00 con disponibilità generate dalla competenza 2022 (minori spese e/o maggiori entrate dell'anno).

Il Comune ha infine precisato che nessuna variazione è stata finanziata da proventi delle sanzioni amministrative, dei parcheggi o delle concessioni edilizie e sanzioni e l'andamento delle spese energetiche per l'esercizio 2022 è costantemente monitorato. Ed entro il termine previsto per le variazioni al bilancio 2022-2024 (30 novembre) l'ente ha dichiarato che provvederà a:

- incrementare gli stanziamenti attuali di bilancio per spese per energia elettrica e gas, se necessario;

- iscrivere a bilancio le ulteriori quote di contribuzione statale destinate a finanziare i rincari energetici (secondo, terza e quarta assegnazione);

- rimodulare ove necessario le fonti di finanziamento delle variazioni già intervenute sulle spese di energia elettrica e gas (disapplicazione di avanzo libero e/o vincolato da Fondone Covid attraverso aumento delle entrate da contributo ministeriale).

**6.** Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Carpi all'esame del Collegio.

## **DIRITTO**

**1.** Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto forme di controllo cd. "*collaborativo*" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere "*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*" concorrendo "*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*" (*ex multis*, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "*sulla gestione del bilancio dello Stato*", esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che

costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

**1.1.** L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

**1.2.** Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive,

funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"*. La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre *"quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo"*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *"congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio *del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio*» (Corte cost.n.18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti. È utile sottolineare come, in relazione agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria, il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell'ambito della quale la

responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. È noto, infatti, che la Consulta ha valorizzato la «*articolazione teleologica del precetto costituzionale*», traducibile, «*sotto il profilo dinamico, nella continua ricerca degli equilibri*», così che il valore preservato non può in quanto tale essere sottoposto "a una notevole quantità di variabili che non consentono, se non casualmente, il raggiungimento e il mantenimento di una situazione stabile e definitiva".

Pertanto, un'analisi fondata su una visione dinamica nei termini sopra descritti non può in ogni caso prescindere da una positiva valutazione sulla veridicità e sull'attendibilità dei dati contabili indicati nei documenti contabili dell'ente.

In concreto, «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (Corte costituzionale n. 197/2019): occorre cioè una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione (Corte costituzionale, sentenza n. 227/2019), che garantisca il raggiungimento di un equilibrio stabile e duraturo.

Il criterio della dinamicità dei profili contabili che sostengono il bilancio non deve limitarsi a valutare le variazioni, dovute anche a eventi straordinari, della situazione di squilibrio originariamente rappresentata dall'Ente ma deve anche tener conto di eventuali errori o mutamenti esogeni nella previsione.

**1.3.** In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini

puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente, dal momento che ne rappresenta, come detto, il coefficiente necessario (Corte cost.18/2019). Oltre che nelle previsioni dei citati artt. 186 e 187 del Tuel, esso trova quindi un concreto momento di declinazione nella previsione dell'art. 162 del TUEL: in particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel

principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento: ciò sia in relazione al parametro del controllo (ovverosia "dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), sia ai fini degli esiti del controllo stesso contemplati dall'art. 148 bis, comma 3, del Tuel (secondo cui il vaglio della Corte, ove si sia concluso con esito negativo, comporta la preclusione dell'"attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

È per questa ragione che il legislatore, oltre a delineare nei termini sopra illustrati il principio dell'equilibrio di bilancio, ha previsto anche vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le dimensioni fondamentali della gestione, correlate al rispetto degli equilibri di bilancio (compendiati nel risultato contabile di amministrazione) e alla sostenibilità dell'indebitamento, sono pertanto tra loro strettamente connesse;

sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente, proprio perché su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, in chiave necessariamente dinamica (Corte cost.,n.250/2013).

**1.4.** A tale ultimo riguardo, va peraltro sottolineato che nell'anno 2020, numerosi provvedimenti hanno destinato risorse agli enti locali al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica. Tra i primi in tal senso si rammentano: gli artt. 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. «cura Italia», istitutivi del fondo per la sanificazione degli ambienti e fondo per lo straordinario della polizia locale, l'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, relativo al fondo di solidarietà alimentare, gli artt. 112-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rispettivamente dedicati ai fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria ed ai ristori a fronte delle minori entrate da IMU.

L'iniziale logica d'intervento settoriale è stata quindi superata, dal punto di vista della provvista di risorse finanziarie a favore degli enti locali, dall'art. 106 del d.l. 34/2020 citato, il quale ha istituito un fondo finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza (il cd. "fondone"). Successivamente, l'art. 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha incrementato il fondo in esame, finalizzato a ristorare la perdita di gettito, da considerare al netto delle minori spese e delle risorse già assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli enti locali beneficiari delle risorse in esame sono stati chiamati a trasmettere, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, utilizzando l'apposito applicativo sul portale del Ministero dell'economia e finanze, una certificazione volta a documentare la suddetta «perdita di gettito».

La legge in esame (nel disporre un ulteriore incremento, per l'anno 2021, del fondo funzioni fondamentali: art. 1 co. 822) ha disposto, al comma 823, che «le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

Successivamente, l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. «sostegni-ter») ha stabilito che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020 sono utilizzabili anche nel 2022 per le medesime finalità. Di conseguenza, è stato differito al 31 ottobre 2023 il termine

entro cui il Ministero provvederà alla definitiva verifica della perdita di gettito degli enti e sarà quindi effettuato il conguaglio finale, considerando le risorse del fondo funzioni fondamentali 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.

In questo senso, già le Linee guida sui bilanci di previsione 2021-2023 avevano avuto modo di sottolineare come "All'adempimento degli obblighi di certificazione della perdita di gettito sono correlati significativi effetti sostanziali che incidono sulla gestione, per cui è necessario procedervi con particolare attenzione.

In conseguenza di ciò, la possibilità di utilizzare il surplus delle risorse del c.d. «Fondone» nel 2021, anche tramite l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2021-2023, passa attraverso un'oculata rendicontazione delle minori entrate e delle maggiori spese dovute alla crisi pandemica indicate nell'apposita certificazione in scadenza al 31 maggio 2021". Parimenti, "la previsione delle entrate correnti deve tenere conto, da un lato, delle rinnovate esenzioni da imposte e da altri obblighi tributari, evenienze determinate dalla normativa emergenziale e, dall'altro, recepire gli effetti della ripresa dell'attività degli uffici tributari".

Alla luce delle premesse sin qui svolte, l'obiettivo fondamentale della verifica della Sezione è pertanto volto alla tenuta effettiva dei bilanci degli enti locali, dal momento che, come sottolineato dalle Linee guida, "Nell'impiego di questi fondi non deve mai essere trascurato il fine di mettere in sicurezza i bilanci degli enti, che dovranno adottare le misure di sostegno della propria comunità garantendo la tenuta degli equilibri gestionali e finanziari (...).

In virtù di questa cautela nella programmazione 2021-2023, dovrà essere considerata l'ordinaria composizione delle entrate correnti al netto degli effetti dei ristori che, pur incidendo sul risultato di competenza, hanno natura di entrata straordinaria."

Del resto, la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (ex plurimis, sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio (Corte Cost. sentenza n. 250/ 2013). La "necessaria" «contestualità [...] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime»). (Corte Cost. n. 213/2008)

implica quindi la doverosa disamina di tutte le poste di carattere straordinario, richiedendo un necessario approfondimento istruttorio

L'attenzione della Sezione si è pertanto concentrata, *inter alios*, sulle certificazioni rese dagli organi di revisione le quali "devono trovare piena coerenza con l'evidenza della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, anche tenendo conto, distintamente, di eventuali vincoli per ristori specifici di spesa. La stessa avvertenza riguarda gli ulteriori fondi messi a disposizione per la medesima finalità dall'art. 1, comma 822, della «Legge di Bilancio» 2021 (legge n. 178/2020), come integrati dalle ulteriori misure adottate dal decreto «sostegni» che saranno oggetto di un'analogha certificazione riferita al 2021, da trasmettere entro il 31 maggio 2022. In tali termini la rendicontazione dei fondi Covid-19 (2020-2021) ha carattere biennale e l'eventuale obbligo di restituzione delle somme non utilizzate viene posticipato agli esiti della certificazione 2021.

Nella prospettiva necessariamente dinamica che informa il controllo di cui ai sopra richiamati art. 1, co. 166, l. 255/2006 e 148-bis del T.U.E.L., l'istruttoria svolta dalla Sezione ha pertanto preso in esame la certificazione Covid trasmessa dall'ente, a fini di verifica della corretta appostazione contabile delle risorse assegnate al Comune e non ancora spese al termine dell'esercizio finanziario per il 2020.

**1.5.** L'anzidetta rilevazione della situazione finanziaria dell'esercizio oggetto della presente analisi potrebbe verosimilmente subire una intuibile variazione sul versante dinamico dovuta a una serie di fattori esogeni di carattere contingente. L'equilibrio di bilancio così risultante potrebbe essere inciso, in altri termini, nella attuale situazione emergenziale, dall'aumento dei costi dell'energia che impattano sulla tenuta finanziaria dei documenti contabili dell'ente e, segnatamente, di quello in corso. Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, infatti, *«impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio»* (Corte cost., sent. n. 250/2013): di talché, al di là degli interventi di carattere una tantum disciplinati dal legislatore in soccorso degli enti locali, diviene doveroso da parte del Comune apprestare i necessari strumenti per garantire la indispensabile flessibilità del bilancio. A presidiare il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, (cfr. *ex plurimis* Corte cost., sent. n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), che *«consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità*

*pubbliche*». Corte cost. n. 250/2013, è pertanto funzionalmente astretta la doverosità dell'adozione di «*appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione*» (Corte cost., sent. n. 266/2013).

**2.** La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2021-23 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 243/2021/INPR del 30 novembre 2021) e precisamente:

- 1) Enti che non hanno inviato il rendiconto 2020 a BDAP e Comuni destinatari di deliberazione per inadempienza all'invio del questionario sul rendiconto 2020;
- 2) Enti oggetto di segnalazione di gravi criticità da parte degli Organi di revisione;
- 3) Enti con verifiche ispettive del MEF in corso di istruttoria;
- 4) Enti destinatari di pronunce con significative criticità nell'esercizio 2020;
- 5) Comuni capoluogo di provincia;
- 6) Comuni con "FAL" valorizzato, e cioè riportato con valore superiore a zero nel risultato di amministrazione;
- 7) Comuni con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2020;
- 8) Comuni con "FCDE" uguale a zero;
- 9) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione minore o uguale a zero;
- 10) Comuni con "FPV in c/capitale" uguale a zero e con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 11) Comuni con giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria maggiore di 200;
- 12) Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, è maggiore del 200%;
- 13) Comuni non in Unione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

- 14) Comuni critici estratti da *open civitas* (revisione della spesa - quadranti 1, 2 e 3);
- 15) Comuni non assoggettati ai controlli finanziari negli ultimi cinque anni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 16) Comuni con fondo perdite partecipate valorizzato, e cioè riportato con valore superiore a zero e popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- 17) Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale;

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Carpi, selezionato in base ai criteri n. 16, si rilevano i seguenti profili di criticità.

### **3. Criticità relative alla composizione del risultato d'amministrazione ai sensi dell'art. 187 del Tuel.**

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario conferma il delineato quadro istruttorio, in relazione alla circostanza che il risultato di amministrazione deve essere, innanzi tutto, «coerente con i profili giuridici inerenti alle partite creditorie e debitorie» e la distinzione in «fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e vincolati, non fa altro che conferire codificazione a principi enunciati da questa Corte [...] senza intaccare la natura "mista", finanziaria e giuridica, delle componenti del risultato di amministrazione» (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 3 del *Considerato diritto*).

La Sezione rileva come la nuova disciplina preveda una separata evidenza per le quote vincolate e accantonate (...): tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate in conformità ai principi della copertura economica (Corte costituzionale 274/2017): in termini generali ed astratti, una loro eventuale sottostima, ove disvelata, integrerebbe fenomeni di non sana gestione, contribuendo a un miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione (e in tal modo provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale (Corte cost. 4/2020) violando cioè l'equilibrio strutturale del bilancio).

La criticità di seguito illustrata si pone in conflitto con la corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile nella loro declinazione funzionale al fondamentale rispetto dei canoni costituzionali anzidetti (Corte cost., sent. n. 279/2016) in riferimento ai profili testé evidenziati.

### **3.1. Parte vincolata del risultato d'amministrazione per fondi Covid.**

L'analisi specifica sulla posta maggiormente rilevante -alla luce di quanto rappresentato in premessa- per la tenuta degli equilibri di bilancio, costituita in epoca emergenziale dal trasferimento e successiva erogazione dei fondi sostitutivi delle entrate proprie del Comune, determina di fatto la trasformazione della situazione del bilancio dell'ente locale in termini di finanza derivata, condizionandola quanto alla corretta iscrizione delle poste e della verifica dei relativi vincoli.

3.1.1. Dall'esame della documentazione in atti, emerge che il Comune di Carpi con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 29 giugno 2021 ha definito le nuove quote di avanzo vincolato e disponibile approvate in sede di rendiconto 2020, aggiornandole in seguito alla certificazione Covid-19 inviata alla Ragioneria generale dello Stato, ma non ha approvato i nuovi modelli aggiornati del risultato d'amministrazione (allegato a) e dell'elenco analitico delle risorse vincolate (allegato a/2) e non ha trasmesso i nuovi dati del risultato d'amministrazione a BDAP.

Dagli allegati di rendiconto 2020 relativi al risultato d'amministrazione, tra l'altro, non si evincono con chiarezza e trasparenza le quote di avanzo vincolato da legge e da trasferimenti in relazione ai fondi Covid e nella parte vincolata del risultato d'amministrazione, nei vincoli derivanti da trasferimenti, risulta un importo superiore ai ristori specifici di spesa non utilizzati relativi alla solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020) di cui al modello CERTIF-COVID-19.

3.1.2. Sul punto, assume specifico rilievo quanto sottolineato nelle seguenti FAQ di Arconet:

- n. 38 la quale, con ultimo aggiornamento 8 aprile 2021, chiarisce che *"Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione. I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti". Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi*

*all'IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2012 (IMU settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, TOSAP-COSAP ex articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed ex articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentate tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 del DL 34/2020. I ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentati distintamente e specificamente nei "Vincoli di legge". In questo caso, nel prospetto a2) si procede ad iscrivere nella colonna c) "Entrate vincolate accertate nell'esercizio N" sia la quota accertata dal Comune sia il ristoro da parte dello Stato. Nella colonna d) "Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione" si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno.";*

- n. 47 del 17 marzo 2021 che in relazione al quesito "Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1 comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato d'amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). E' possibile rettificare tali documenti contabili?" precisa che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto e anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso a BDAP.

3.1.3. All'esito di ciò, la Sezione rileva come l'ente non abbia formalmente riapprovato gli allegati di rendiconto 2020 relativi al risultato d'amministrazione in seguito agli adeguamenti conseguenti alla presentazione della certificazione Covid-19 e non abbia provveduto ad un nuovo invio a BDAP con i nuovi dati della scomposizione del risultato d'amministrazione; non abbia rappresentato in modo trasparente i fondi covid nell'allegato a/2 del risultato d'amministrazione del d.lgs. n. 118/2011 e non abbia correttamente apposto i vincoli relativi. Nello specifico, la Sezione rileva che tutte le risorse non utilizzate del fondo per le funzioni fondamentali sono da rappresentare tra i "vincoli da legge" e i ristori specifici di spesa, non utilizzati, devono essere rappresentati tra i "vincoli da trasferimenti" tra le risorse vincolate del risultato d'amministrazione.

Il Collegio richiama pertanto l'Ente al rispetto di quanto sopra rappresentato sottolineando l'importanza della "trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge" (Corte cost., sent. n. 274/2017), al fine di permettere il controllo sul rispetto dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio.

3.1.4. Del puntuale rispetto di detti principi, l'Ente è chiamato a dare dimostrazione in occasione delle prossime rappresentazioni del risultato d'amministrazione.

### **PQM**

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021-23 e al rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Carpi:

- accerta l'inosservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2021-23 svolto da questa Sezione, in relazione alla criticità sopra evidenziata per la parte vincolata del risultato d'amministrazione per fondi Covid;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alla criticità riscontrata, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- raccomanda infine al Comune, in ossequio al rispetto del precetto dinamico della gestione finanziaria, di apprestare in corso di esercizio i necessari strumenti di flessibilità del bilancio, al fine di dare adeguata copertura alle illustrate vicende emergenziali in particolare di aumento delle spese dell'energia, nonché in relazione alla diminuzione delle entrate;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e

all'Organo di revisione del Comune di Carpi.

Così deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.

Il presidente

Marco Pieroni

*(firmato digitalmente)*

Il relatore

Tiziano Tessaro

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 28 ottobre 2022

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

*(firmato digitalmente)*